

## **DISCIPLINA SULLE TRIBUNE POLITICHE TEMATICHE**

*(Delibera approvata il 15 maggio 2002 e modificata al comma 1, dell'art. 2, il 16 ottobre 2002)*

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

premesso

a) che l'articolo 4, terzo capoverso del primo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103, attribuisce alla Commissione la potestà di disciplinare direttamente le "Tribune" trasmesse dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;

b) che la legge 22 febbraio 2000, n. 28, richiede la disponibilità di spazi di comunicazione politica sulle reti della concessionaria pubblica riferiti anche a periodi non interessati da specifiche campagne elettorali;

c) che il provvedimento approvato dalla Commissione il 21 giugno 2000, in attuazione della legge n. 28/2000, relativo ai periodi non interessati da campagne elettorali o referendarie, prevede che la Commissione gestisca direttamente Tribune trasmesse in sede nazionale e regionale, aventi natura di trasmissioni di comunicazione politica ed una durata minima settimanale;

d) che nel 1982 e 1983 furono compiute sperimentazioni di Tribune tematiche consistenti in dibattiti a due, a tre, a quattro ed a cinque, con la partecipazione di rappresentanti di partiti o di sindacati ed in qualche caso di esperti, e con buoni esiti di ascolto;

e) che analoga, positiva sperimentazione è stata condotta nella stagione 1998-99;

f) che le Tribune sono trasmissioni riconducibili alla responsabilità di un direttore di testata, e tale circostanza integra la previsione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni;

g) che le prime applicazioni della legge n. 28/2000 e del provvedimento della Commissione del 21 giugno 2000 hanno rivestito carattere sperimentale ai sensi della delibera approvata dalla Commissione il 5 ottobre 2000;

h) che le Tribune a diffusione regionale sono oggetto di disciplina specifica per effetto del provvedimento approvato dalla Commissione il 26 luglio 2000;

**dispone**

nei confronti della RAI, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito

## **Art. 1**

### *(Tribune politiche tematiche)*

1. Entro sessanta giorni dall'approvazione della presente delibera la RAI riserva sulle reti televisive nazionali uno spazio destinato alla programmazione e trasmissione di Tribune politiche tematiche dedicate agli argomenti individuati con le modalità di cui al successivo articolo 3.
2. Ai fini dell'applicazione della presente delibera si intende per:
  - a) «Tribuna» ogni singolo programma televisivo e radiofonico dedicato ad uno specifico argomento, cui hanno diritto di prendere parte tutti i soggetti politici individuati ai sensi del successivo articolo 2;
  - b) «Trasmissione» ciascuna delle parti nelle quali può essere suddivisa ogni Tribuna ai sensi del successivo articolo 3, comma 3;
  - c) «Ciclo di Tribune» le trasmissioni comprese nell'arco di un mese.
3. La durata delle Tribune per ciascuna settimana va da un minimo di 60 minuti ad un massimo di 90 minuti ripartibili in trasmissioni di eguale durata.
4. La collocazione delle Trasmissioni in palinsesto sono programmate in giorni e fasce orarie che rispettino il principio della periodicità e costanza. Le Trasmissioni, compatibilmente all'articolazione dei palinsesti delle tre reti, sono inserite nelle fasce orarie di buon ascolto.

## **Art. 2**

### *(Soggetti partecipanti)*

1. Ad ogni Ciclo di Tribune di cui alla presente deliberazione prendono parte i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del provvedimento della Commissione del 21 giugno 2000. I partecipanti a ciascuna Tribuna sono individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera c) del medesimo provvedimento.
2. I soggetti aventi diritto possono convenire di attribuire lo spazio loro spettante ad un rappresentante comune o di coalizione.

## **Art. 3**

### *(Individuazione dell'argomento e programmazione)*

1. La RAI comunica tempestivamente, e comunque entro dieci giorni dalla messa in onda, l'argomento di ciascuna Tribuna tematica al Presidente della Commissione, il

quale ha facoltà di disporre la trattazione di un altro tema, con il consenso unanime dell'Ufficio di Presidenza. Su richiesta di un gruppo, il Presidente può convocare sull'argomento l'Ufficio di presidenza nella composizione integrata dai rappresentanti dei gruppi. L'Ufficio di presidenza della Commissione integrato dai rappresentanti dei gruppi può disporre la trattazione di particolari temi modificando la programmazione.

2. Il calendario dei Cicli delle Tribune, delle Tribune e delle Trasmissioni con le relative informazioni riguardanti la programmazione, i partecipanti e i tempi a disposizione dei soggetti di cui all'art. 2 saranno disponibili presso la Commissione e la direzione delle Tribune e servizi Parlamentari della RAI.

#### **Art. 4**

##### *(Tipologia)*

1. La RAI per ogni Trasmissione predispone una prima parte illustrativa del tema proprio di ciascuna Tribuna, consistente in un approfondimento giornalistico che fornisca un'esposizione completa ed esaustiva della tematica con l'intervento di tutti i soggetti interessati. La seconda parte della Trasmissione si articola nella forma di dibattito tra le forze politiche partecipanti.

2. La tipologia delle Tribune e l'eventuale articolazione in Trasmissioni è determinata dalla RAI avendo riguardo al numero degli aventi diritto ed in base all'esigenza di bilanciare la maggiore agilità possibile delle trasmissioni con la necessità di approfondimento e chiarezza nella trattazione delle tematiche.

#### **Art. 5**

##### *(Ripartizione del tempo)*

1. I soggetti di cui all'art. 2 presa conoscenza dell'argomento trattato e della relativa programmazione di cui all'art. 3, comma 1, oltre che della suddivisione dei tempi tra gli aventi diritto, potranno indicare alla RAI le Tribune che per loro rivestono particolare interesse.

2. Ciascun soggetto può altresì rinunciare a prendere parte a talune Tribune, al fine di cumulare il tempo cui avrebbe avuto diritto in esse a quello attribuitogli in altre trasmissioni. In ciascuna trasmissione, tuttavia, il tempo così cumulato dal soggetto che si avvale di tale facoltà non può superare quello spettante al soggetto politico che nella stessa trasmissione beneficia della maggiore quantità di tempo.

## **Art. 6**

### *(Ulteriori disposizioni)*

1. Alle Tribune di cui alla presente delibera si applicano, per quanto non è da essa diversamente disciplinato, le disposizioni del provvedimento della Commissione approvato il 21 giugno 2000.
2. Le ulteriori modalità di svolgimento delle Tribune sono delegate alla Direzione delle Tribune e servizi parlamentari della RAI che riferisce alla Commissione.
3. Il Presidente della Commissione, con il consenso dell'Ufficio di Presidenza, tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per l'attuazione della presente delibera.
4. La RAI riferisce mensilmente sui tempi e sulle presenze nominative nelle trasmissioni.